

Accordo Multiregionale per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014-2020

TRA

IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI

DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

E

LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 66240/2016 del 13-06-2016
Copia Documento

Accordo Multiregionale per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014-2020

tra

il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, nel corpo del seguente atto denominata Amministrazione centrale, rappresentato dal Direttore Generale, in qualità di Autorità di gestione del PO FEAMP 2014-2020;

e

le Regioni e le Province autonome, ad esclusione della Regione Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano, rappresentate dai responsabili dei competenti Uffici;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante "Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio" e relativi regolamenti delegati e di esecuzione;

VISTO il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e relativi regolamenti delegati e di esecuzione;

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, che approva determinati elementi dell'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, Fondi SIE;

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 8452 del 25 novembre 2015, recante approvazione del "Programma operativo FEAMP ITALIA 2014-2020";

VISTO il DM 1622 del 16 febbraio 2014 recante, tra l'altro, l'individuazione dell'Autorità di gestione del Programma operativo FEAMP ITALIA 2014-2020;

VISTO il DM 25934 del 16 dicembre 2014 recante individuazione dell'Autorità di certificazione e dell'Autorità di Audit del Programma operativo FEAMP ITALIA 2014-2020;

VISTA la L. 29 dicembre 1990, n. 428 concernente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1990" che all'art. 4, comma 3 prevede che i provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni comunitarie siano adottati d'intesa tra il Ministero delle politiche agricole, alimentari e

forestali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano;

VISTA la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) del 28 gennaio 2015 relativa alla definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio;

VISTO il DM 1034 del 19 gennaio 2016 recante ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) rispettivamente in favore dello Stato e delle Regioni, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 17 dicembre 2015;

VISTO l'atto repertorio 16/32/CRFS/10 del 3 marzo 2016 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome recante ripartizione delle risorse finanziarie di parte regionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) tra le Regioni e le Province autonome ad esclusione della Regione Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano;

VISTA la nota CSR 0002200 del 4 maggio 2016 della Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome, con la quale sono stati trasmessi gli esiti sintetici della seduta del 4 maggio 2016 del Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura, ed in particolare l'all. 2, contenente la proposta di accordo multiregionale per il riparto delle competenze e delle relative risorse finanziarie tra lo Stato e le Regioni delle misure del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020);

VISTO in particolare l'art. 123, par. 6 e par. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, ove è stabilito che qualora siano stati designati organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell'autorità di gestione o di certificazione, i relativi accordi tra l'autorità di gestione o di certificazione e gli organismi intermedi sono registrati formalmente per iscritto;

VISTO il Programma Operativo FEAMP 2014-2020, ed in particolare il capitolo 11 "Modalità di attuazione";

VISTO in particolare il paragrafo 11.2 del Programma Operativo FEAMP 2014-2020, che prevede l'istituzione di un Tavolo istituzionale tra l'Autorità di gestione e gli Organismi intermedi;

CONSIDERATO che occorre garantire adeguata omogeneità di indirizzi tra i diversi soggetti impegnati nell'implementazione del Programma operativo FEAMP, assicurando il coordinamento strategico ed operativo tra gli interventi attuati a livello centrale e regionale e discutendo periodicamente l'avanzamento del Programma al fine di valutare i correttivi strategici opportuni;

VISTA l'intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sancita nella seduta del.....

Tutto ciò premesso,

con il presente atto si conviene quanto segue

Art. 1 - Oggetto dell'Accordo Multiregionale

1. Oggetto del presente Accordo Multiregionale (di seguito A.M.) è l'attuazione coordinata, tra l'Amministrazione centrale e le Amministrazioni delle Regioni e delle Province autonome, ad esclusione della Regione Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano, degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) nell'ambito del Programma Operativo FEAMP ITALIA 2014-2020 (di seguito Programma) approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 8452 del 25 novembre 2015.

2. L'A.M. in particolare:

a) approva il piano finanziario (Allegato 1) articolato per fonte finanziaria (UE, FdR, Regioni) rispettivamente per priorità e misura, con evidenza della quota parte di risorse attribuite alla competenza dell'Amministrazione centrale e della quota parte di risorse finanziarie complessivamente attribuita alle Amministrazioni regionali e alla Province autonome, ad esclusione della Regione Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano. Ai fini dell'avvio degli interventi, le risorse finanziarie afferenti alle misure di competenza degli Organismi intermedi si intendono attribuite a ciascuno di essi in applicazione della percentuale di riparto indicata nell'atto repertorio 16/32/CRFS/10 del 3 marzo 2016 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, di cui alle premesse, per un totale complessivo riportato nell'allegata tabella al presente accordo (Allegato 3). L'approvazione dei Piani finanziari dell'Amministrazione centrale e delle Amministrazioni delle Regioni e delle Province autonome, articolati per anno e per priorità/misura, al lordo ed al netto della riserva di efficacia dell'attuazione, con evidenza del *target* fisico e finanziario al 31 dicembre 2018 connesso alla suddetta riserva di efficacia, è demandata al Tavolo istituzionale tra l'Autorità di gestione e gli Organismi intermedi;

b) identifica le funzioni dell'Autorità di gestione e dell'Autorità di certificazione e le modalità di delega delle stesse agli Organismi intermedi;

c) definisce le funzioni del Tavolo istituzionale tra l'Autorità di gestione e gli Organismi intermedi la cui istituzione è demandata a successivo decreto dell'Autorità di Gestione.

Art. 2 - Piani finanziari, riserva di efficacia dell'attuazione, disimpegno automatico e modifiche

1. Piani finanziari

- a) Eventuali modifiche dei piani finanziari dell'Amministrazione centrale e delle Amministrazioni delle Regioni e delle Province autonome, ivi comprese quelle afferenti alla ripartizione percentuale della dotazione finanziaria tra Stato e Regioni/Province autonome, che non comportano una rimodulazione dell'articolazione del Piano finanziario del Programma Operativo, sono approvate in sede di Tavolo istituzionale.
- b) Eventuali modifiche dei piani finanziari diverse da quelle di cui al comma precedente sono deliberate in sede di Tavolo istituzionale e trasmesse al Comitato di Sorveglianza FEAMP per la successiva approvazione.
- c) Le variazioni ai piani finanziari di cui al presente articolo, una volta adottate dall'organo competente, comportano la modifica dell'allegato 1 al presente Accordo.

2. Riserva di efficacia

- a) Al fine di assicurare il pieno utilizzo della riserva di efficacia dell'attuazione di cui all'art. 20 del Regolamento (UE) 1303/2013, l'Amministrazione centrale e gli Organismi intermedi, per

quanto di propria competenza, sono tenuti a contribuire al raggiungimento dei *target* fisici e finanziari previsti, per priorità, dal Programma alla data del 31 dicembre 2018.

- b) In caso di conseguimento dei *target* intermedi per ciascuna priorità a livello del Programma le risorse legate alla riserva di efficacia saranno ripartite, in conformità al piano finanziario di competenza, tra tutte le Amministrazioni che hanno conseguito il *target* fisico e finanziario assegnato.

Eventuali risorse non assegnate per mancato raggiungimento del *target* finanziario da parte di un'Amministrazione, saranno ripartite tra le Amministrazioni che hanno conseguito il *target* fisico e finanziario assegnato in funzione del risultato conseguito secondo criteri e modalità definiti in sede di Tavolo istituzionale.

- c) Nel caso in cui il parziale conseguimento dei *target* di cui alla lettera a) da parte di una o più Amministrazioni comporti il mancato conseguimento del *target* per una priorità a livello di Programma, il piano finanziario di tali Amministrazioni verrà ridotto, relativamente alla priorità interessata, secondo criteri definiti in sede di Tavolo istituzionale che terranno conto del risultato conseguito rispetto al *target* prefissato. Le risorse finanziarie derivanti dalla predetta riduzione saranno riassegnate secondo criteri e modalità definiti in sede di Tavolo istituzionale.

3. Disimpegno automatico (Regola N+3)

- a) Al fine di non incorrere nel disimpegno automatico dei fondi ai sensi degli artt. 86, 87, 88 e 136 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'Amministrazione centrale e gli Organismi Intermedi, per quanto di propria competenza, sono tenuti a contribuire al raggiungimento del *target* finanziario previsto dal Programma.
- b) Nel caso in cui il parziale conseguimento del *target* di cui alla lettera a) da parte di una o più Amministrazioni comporti il mancato conseguimento del *target* a livello di Programma per una annualità, il relativo piano finanziario verrà ridotto secondo criteri e modalità definiti in sede di Tavolo istituzionale che terranno conto del risultato conseguito rispetto al *target* prefissato.

4. Modifiche

Eventuali integrazioni e/o modifiche al presente articolo che comportino qualsiasi variazione ai piani finanziari delle Amministrazioni regionali e provinciali, dovranno essere deliberate con voto unanime dei componenti il Tavolo Istituzionale. In caso contrario le variazioni dovranno essere approvate in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Art. 3 - Attività disciplinate dall'A.M.

1. Tavolo istituzionale

- a) Il Tavolo istituzionale, di cui al Programma FEAMP 2014/2020, è istituito con decreto del Direttore Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, in qualità di Autorità di gestione del PO.
- b) Il Tavolo istituzionale svolge le seguenti funzioni:
- Analisi preliminare delle tematiche da sottoporre all'esame del Comitato di Sorveglianza, con particolare riferimento ai documenti che necessitano di esplicita approvazione da parte del medesimo Comitato;
 - Condivisione dei documenti di indirizzo e attuazione uniforme del Programma Operativo FEAMP, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, schede tecniche di misura, criteri

di ammissibilità, linee guida in materia di spese ammissibili e di gestione delle irregolarità e frodi;

- Concertazione di modalità e procedure per la comunicazione e il trattamento delle irregolarità;
- Definizione delle modalità di redazione del Manuale delle procedure e dei controlli degli Organismi intermedi sulla base del Manuale delle procedure e dei controlli adottato dall'Autorità di Gestione;
- Analisi di tematiche/problematiche sorte nel corso dell'attuazione e individuazione di proposte per la loro risoluzione;
- Monitoraggio qualitativo e finanziario dello stato di avanzamento del Programma;
- Analisi e approvazione delle modifiche da apportare ai piani finanziari di cui al presente Accordo, nonché definizione delle relative tempistiche;
- Elaborazione e relativa approvazione dei criteri e delle modalità di cui all'art. 2, commi 2 e 3, entro sei mesi dalla propria istituzione;
- Concertazione delle modalità di coordinamento per il monitoraggio ambientale in ambito VAS (Valutazione Ambientale Strategica);
- Condivisione delle modalità di attivazione degli strumenti finanziari di cui alla Parte II, Titolo IV, del Regolamento (UE) n. 508/2014.

2. Sistema informativo di monitoraggio

- a) Il sistema informativo FEAMP è implementato, sul portale SIPA-Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura, in ambito SIAN, tenuto conto delle esigenze e necessità del PO FEAMP nonché dell'esigenza di colloquio con il sistema comunitario (SFC 2014) e nazionale (sistema IGRUE).
- b) Il presente A.M. impegna:
 - l'Amministrazione centrale a regolamentare e rendere disponibile alle Regioni e alle Province autonome l'accesso al sistema informativo FEAMP, al fine di rendere possibile l'esecuzione dei compiti assegnati;
 - le Amministrazioni Regionali e Provinciali ad aggiornare, a scadenze concordate, il sistema informativo di gestione e monitoraggio con le informazioni e i dati di propria competenza, al fine di consentire all'Amministrazione centrale di corrispondere agli obblighi derivanti dalle disposizioni comunitarie e nazionali in vigore.

3. Funzioni dell'Autorità di gestione e dell'Autorità di certificazione

- a) All'Autorità di gestione sono attribuite le funzioni di cui all'art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'art. 97 del Regolamento (UE) n. 508/2014. Inoltre, l'Autorità di Gestione è responsabile dell'organizzazione e gestione delle azioni di informazione e comunicazione del Programma FEAMP di cui all'art. 119 e all'Allegato V del Regolamento (UE) n. 508/2014 e di tutti gli atti a valenza esterna e sovrintende all'elaborazione del Piano di valutazione del Programma ex artt. 56 del Regolamento n. 1303/2013 e 113 lett. b) del Regolamento n. 508/2014 e all'attuazione delle relative attività. L'Autorità di gestione è responsabile della gestione dell'attuazione del Programma nel suo insieme, conformemente al principio della sana gestione finanziaria.
- b) All'Autorità di certificazione - AGEA - Organismo pagatore nazionale - sono attribuite le funzioni di cui all'art. 126 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

4. **Modalità di delega di funzioni dell'AdG e dell'AdC alle Regioni e alle Province autonome.**

- a) L'Autorità di Gestione, attraverso la stipula di apposite convenzioni, delega le Regioni e Province autonome, in qualità di Organismi intermedi, a gestire con competenza esclusiva o condivisa, le misure così come indicate nell'Allegato 2 e le relative risorse finanziarie.
- b) La convenzione di delega da sottoscrivere tra AdG e OI disciplina compiti, funzioni e responsabilità connessi all'attuazione della stessa.
- c) La eventuale designazione di FLAG in qualità di Organismi intermedi rientra nella esclusiva responsabilità dell'AdG e si perfeziona secondo la procedura prevista dal Programma Operativo ed in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
- d) Su mandato dell'Autorità di certificazione, attraverso la stipula di apposite convenzioni, le Regioni e Province autonome, in qualità di Organismi intermedi, possono svolgere le funzioni ad esse delegate.
- e) La convenzione di delega da sottoscrivere tra AdC e OI disciplina compiti, funzioni e responsabilità connessi all'attuazione della delega stessa.
- f) Ciascun Organismo intermedio ha il compito di individuare, nella propria struttura, un referente dell'Autorità di gestione e un referente dell'Autorità di certificazione.

Per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Per le Regioni e le Province autonome

Regione Abruzzo

Regione Basilicata

Regione Campania

Regione Calabria

Regione Emilia Romagna

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Lazio

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Marche

Regione Molise

Regione Piemonte

Regione Puglia

Regione Sardegna

Regione Sicilia

Regione Toscana

Regione Umbria

Regione Veneto

Provincia Autonoma di Trento